



Comitato di Gestione

DELIBERA n. 8/2009

Modifiche al Regolamento di amministrazione.

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, dott. Attilio Befera, che presiede il Comitato e dei componenti dott. Marco Di Capua, dott. Luigi Magistro e prof. Francesco Ricotta;

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate, il quale prevede che il Comitato delibera, su proposta del Direttore, i Regolamenti;

visto l'art. 5 del Regolamento di amministrazione, riguardante gli uffici periferici, il quale stabilisce, tra l'altro, che la trattazione del contenzioso relativo agli atti prodotti dalla direzione provinciale venga concentrata presso l'area legale dell'ufficio controlli;

emersa l'opportunità di prevedere regole più flessibili che consentano, a fronte di specifiche esigenze di carattere locale, di attribuire con atto del

Direttore dell'Agenzia ai singoli uffici territoriali la trattazione del contenzioso generato dagli atti di competenza di questi ultimi;

visto l'art. 13 del Regolamento di amministrazione, che recepisce l'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilità per l'Agenzia di assumere con contratto a tempo determinato dirigenti di prima e seconda fascia entro il limite, rispettivamente, del 10 per cento e dell'8 per cento della corrispondente dotazione organica;

visto l'art. 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche non statali adeguino il proprio ordinamento ai principi sulla dirigenza delle amministrazioni statali stabiliti al capo II del decreto legislativo medesimo tenendo conto delle relative peculiarità;

considerato che, con nota del 1° aprile 2009, il Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto che l'Agenzia, "nel rispetto delle proprie specificità organizzative", possa prevedere "limiti percentuali diversi rispetto a quelli dettati per le amministrazioni dello stato dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001";

ritenuto che, a seguito della sensibile riduzione apportata al numero di posizioni dirigenziali in ottemperanza alle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, per non compromettere la possibilità di avvalersi di professionalità particolarmente qualificate per lo svolgimento di compiti altamente strategici sia opportuno rivedere la percentuale relativa ai dirigenti di prima fascia che è possibile assumere dall'esterno, portandola al 20 per cento della rispettiva dotazione organica, bilanciando tale

incremento con la riduzione al 7 per cento della percentuale relativa ai dirigenti di seconda fascia;

considerata l'opportunità di adeguare il Regolamento alla norma di cui al comma 5-*bis* dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la possibilità di avvalersi di dirigenti delle amministrazioni pubbliche o di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;

ritenuto che tale adeguamento va disposto prevedendo la possibilità di avvalersi anche di dirigenti di enti e istituti di diritto pubblico, al fine di ricompredervi enti come la Banca d'Italia, presso cui operano dirigenti in possesso di professionalità particolarmente elevata in materia tributaria;

ritenuto che a tal fine possano fissarsi, per l'utilizzo di tali dirigenti, percentuali analoghe a quelle previste per le assunzioni di dirigenti dall'esterno;

visto l'art. 24 del Regolamento di amministrazione che, a fronte di inderogabili esigenze di funzionamento, prevede per l'Agenzia la possibilità di sopperire a vacanze di organico attribuendo incarichi dirigenziali a propri funzionari;

tenuto conto che il funzionario cui è affidato l'incarico dirigenziale, sebbene percepisca lo stesso trattamento retributivo del dirigente con analogo prelievo contributivo, all'atto del collocamento a riposo percepisce un trattamento pensionistico che è invece commisurato allo stipendio e alla contribuzione da funzionario;

considerato che, secondo quanto chiarito dall'INPDAP, la difformità di trattamento è dovuta al fatto che l'attuale formulazione dell'art. 24, per i riferimenti letterali che contiene al carattere di provvisorietà degli incarichi dirigenziali attribuiti ai funzionari, configura gli stessi incarichi come mero svolgimento di funzioni superiori, e che pertanto la contribuzione che grava sulla quota di retribuzione attribuita al funzionario per equipararne il trattamento economico a quello del dirigente non rileva per il computo della pensione;

considerato, pertanto, che è necessario espungere dal citato art. 24, per rimuovere un'ingiustificata disparità di trattamento, i riferimenti alla provvisorietà degli incarichi, prevedendo che essi vengano conferiti mediante la stipula di un contratto a tempo determinato, fissandone la durata in relazione al tempo necessario per coprire tramite concorso il posto vacante;

valutata, altresì, l'opportunità di ridefinire, per una migliore selezione, la procedura per il conferimento degli incarichi;

considerata infine l'opportunità di espungere dal citato art. 24 la disposizione, ormai anacronistica, concernente l'attribuzione degli incarichi dirigenziali ai funzionari al momento dell'avvio dell'Agenzia, nonché di eliminare il riferimento al termine ultimo entro il quale è possibile affidare reggenze – attualmente fissato, a seguito di ripetute proroghe, al 31 dicembre 2009 – in quanto la situazione di carenza dell'organico dirigenziale non appare destinata ad essere riassorbita nel prossimo futuro e inoltre vacanze di organico verranno sempre a determinarsi anche in futuro

per via dei pensionamenti dei dirigenti, sicché appare fisiologico prevedere un meccanismo a regime per la preposizione dei funzionari a uffici vacanti;

su proposta del Direttore

Delibera

le seguenti modifiche al Regolamento di amministrazione:

- all'art. 5, comma 3, del Regolamento di amministrazione è aggiunto in fine il seguente periodo:
«A fronte di specifiche esigenze di carattere locale, con atto del Direttore dell'Agenzia può essere attribuita ai singoli uffici territoriali la trattazione del contenzioso generato dagli atti di rispettiva competenza.»;
- all'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
 1. Al comma 1 sono espunte le parole *«Per particolari esigenze»* e le parole *«dieci per cento»* e *«otto per cento»* sono rispettivamente sostituite da quelle: *«venti per cento»* e *«sette per cento»*.
 2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti, entro limiti percentuali analoghi a quelli indicati al comma 1 e per la durata massima prevista al comma 2, primo periodo, a dirigenti di comprovata capacità ed esperienza appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, organi costituzionali, enti e istituti di diritto pubblico, previo collocamento fuori ruolo, comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.»;

- l'art. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Posizioni dirigenziali vacanti)

1. Nel caso in cui, per ragioni di carenza di organico, l'Agenzia non possa coprire posizioni dirigenziali vacanti attribuendole a dirigenti appartenenti al proprio ruolo, l'Agenzia stessa può conferirle, per inderogabili esigenze operative, a propri funzionari con incarichi dirigenziali a tempo determinato, previa specifica valutazione della loro idoneità a rivestire l'incarico, attribuendo agli interessati lo stesso trattamento economico dei dirigenti di ruolo. L'incarico viene conferito con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso da espletare in base alla programmazione triennale del fabbisogno. Salva l'urgenza, gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti con apposita procedura selettiva basata su rilevazioni strutturate delle prestazioni lavorative, delle competenze espresse e delle capacità potenziali dei funzionari in relazione alle diverse tipologie di incarico conferibili. I criteri di svolgimento della procedura sono definiti con atto del Direttore dell'Agenzia.»

La presente delibera verrà trasmessa al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi degli artt. 60, comma 2, e 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Roma, 2 aprile 2009

Il Presidente
(dott. Arnaldo Befera)

Il Segretario
(dott.ssa Federica Corbo)